

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CANDIDA BUSSOLI

Seduta del 03/11/2025

FATTO

Il ricorrente, in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 26/03/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2023, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: i) il rimborso di € 2.149,62, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, a titolo di quota non maturata delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario e delle commissioni di distribuzione; ii) la refusione delle spese legali e di procedura; iii) gli interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: i) la chiara indicazione delle condizioni contrattuali, che indicano in modo dettagliato i costi connessi, nonché le voci di costo ripetibili e quelle non ripetibili; ii) la congruità dell'importo restituito per la quota non maturata delle commissioni in favore del finanziatore, calcolate in base al criterio della curva degli interessi secondo quanto previsto in contratto e nel modulo SECCI; iii) la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, in quanto costi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e, pertanto, non rientranti nella definizione di costo totale del credito (cita Giudice di Pace di Modena, sentenza n. 213/2023 e

ordinanza del Trib. Nocera del 05/01/2023); iv) che l'art. 27 del D.L. n. 104/23 esclude la ripetibilità dei costi *up front* per le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo conclusi prima del 25/07/2021.

Pertanto, chiede di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente afferma che, per quanto riguarda le commissioni di intermediazione, la resistente non ha fornito alcuna prova che l'importo sia stato effettivamente corrisposto all'intermediario del credito.

Aggiunge che la Consulta, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 – octies, comma 2°, D.L. n. 73/2021, sancendo definitivamente il diritto del consumatore alla riduzione di “*tutti i costi del finanziamento*” in sede di estinzione anticipata, senza alcuna distinzione tra oneri *up – front* e *recurring*.

Fa presente che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1951/2023, ha riconosciuto al consumatore il diritto al rimborso di tutti i costi di credito. Conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene al rimborso degli oneri non goduti richiesti dal ricorrente in ragione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato con l'intermediario in data 26/03/2019.

Il ricorrente deduce in via principale il diritto al rimborso della quota non maturata, secondo il criterio proporzionale lineare, delle commissioni di distribuzione e delle commissioni in favore dell'intermediario finanziario non maturate, per il complessivo importo di € 2.149,62, oltre il rimborso degli interessi legali e delle spese legali.

A tal riguardo, il Collegio rappresenta che con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), il Legislatore ha riformulato l'art. 125 sexies TUB che disciplina la fattispecie del rimborso anticipato stabilendo che: “*Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021) continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”.

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*».

In tal modo, la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva, invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Come è noto, il “vecchio” art. 125 sexies TUB non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità).

Per contro il nuovo art. 125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che *“i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato” e che, “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”*.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), quindi troverà applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – questo Collegio ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *“non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato”* (cfr. decisione n. 5157/2023).

L'orientamento sopra sintetizzato appare conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia:

- la natura up-front delle commissioni di distribuzione, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari decisione n. 8261, 2024, 12318/2024 e n. 7401/23).
- la natura *recurring* delle commissioni a favore dell'intermediario (cfr. Collegio di Bari decisione n. 7734/2025, 12318/2024 e n. 7401/23).

Dunque, gli oneri rimborsabili devono essere quantificati come segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	4.50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59.17%
- in proporzione alla quota interessi	37.29%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	comm. intermediario (recurring)	€ 2,540.15	€ 1,502.92	€ 947.29	€ 947.30	€ 947.30	€ 0.00
	comm. di distribuzione (up front)	€ 924.00	€ 546.70	€ 344.59			€ 344.59
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 345
interessi legali							1

Nulla è dovuto per le spese legali, dato che il procedimento arbitrale può essere instaurato senza l'assistenza di un difensore e non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012 e n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 345,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI